



COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera Numero 107 del 31/07/2024

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **22:30**, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale;

Risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
CASSINELLI STEFANO	SINDACO	X	
MAINONI GIOVANNI LUCA	VICESINDACO	X	
SANDONINI ANGELO	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Partecipa il **Segretario Comunale, Dott. Emil Mazzoleni**.

Assume la presidenza il **Sindaco Stefano Cassinelli** che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4, D.lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "(...) *i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...*";

visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.02.2018, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2022 e n. 39 del 31.07.2024;

richiamato l'art. 4, c. 7, D.L. 24 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, secondo il quale "(...) *A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...)*";

ritenuto opportuno rimodulare, in coerenza sia con il già menzionato art. 4, c. 7, D.L. 24 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017 e sia con l'art. 3, L. 212/2000, la misura tariffaria;

richiamato l'art. 13, cc. da 15 a 15-quater, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, secondo il quale:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”;

vista la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

visto il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., e in particolare l'art. 48, in merito al profilo della competenza a deliberare;

visto il D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

visto lo Statuto del Comune;

visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, D.lgs. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) di richiamare e approvare, ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto della presente deliberazione, come espresse in narrativa, quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla TABELLA A), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore:

TABELLA A

ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE ALBERGHI/HOTEL/ALBERGHI DIFFUSI/CONDHOTEL	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
alberghi a 1 stella	€ 2,00
alberghi a 2 stelle	€ 2,00
alberghi a 3 stelle	€ 3,00
alberghi a 4 stelle	€ 4,00
alberghi a 5 stelle	€ 4,50
alberghi a 5 stelle lusso	€ 5,00

ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
Affittacamere – Foresterie Lombarde	€ 2,00
Affittacamere - Locande	€ 2,00
Case e appartamenti per ferie e vacanze	€ 2,00
Bed & Breakfast	€ 2,00
Ostelli per la gioventù	€ 2,00
Agriturismi	€ 2,00
Villaggi turistici	€ 2,00
Rifugi Alpinistici, escursionistici, bivacchi fissi	€ 2,00
Altri esercizi e alloggi privati	€ 2,00
Aree attrezzate per la sosta temporanea Aziende ricettive all'aria aperta/campeggi	€ 0,50 Nel caso di piazzole utilizzate in modo stanziale (stagionale o annuale) l'imposta di soggiorno viene forfettariamente quantificata in €250,00/piazzola da versare in unica soluzione entro il 15.09 di ogni anno

LOCAZIONI BREVI (ART 4 D.L. 50/2017 CONVERTITO IN L. 96/2017)	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
Locazioni brevi	€ 2,00

- 3) di dare atto che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 1° ottobre 2024;
- 4) di trasmettere copia del presente atto, per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, D.lgs. 360/1998;

5) di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, c. 15-*quater*, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, inserito dall'art. 15-*bis*, c. 1, lett. *b*), D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019: “(...) *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno (...) hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale (...)*”;

Successivamente, atteso il rilievo del dispositivo e la connessa esigenza di concretizzarne quanto più celermente gli effetti, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Sindaco
Stefano Cassinelli

il Segretario Comunale
Dott. Emil Mazzoleni
